

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI**

Ravvedimento speciale: ancora tempo fino al 20.12.2023

Prorogato alle porte delle feste di Natale il termine per fruire del ravvedimento operoso speciale che consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

Tempo fino al **20.12.2023** per fruire del ravvedimento speciale, introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022). Il termine in origine era 31.03.2023 poi posticipato allo scorso 30.09.2023 e ora ulteriormente prorogato al 20.12.2023 dall'art. 3-bis D.L. 132/2023 recentemente convertito in legge. Tale ravvedimento operoso speciale presenta maggior convenienza rispetto all'ordinario, concedendo una **riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo**. Per esempio, l'omessa indicazione di ricavi nel Modello Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) implica il pagamento della sanzione del 5% (1/18 del 90%) per i casi seguenti: infedele dichiarazione dei redditi; infedele dichiarazione Irap; infedele dichiarazione Iva e l'omessa fatturazione. Possono fruire del ravvedimento speciale soltanto le **violazioni riguardanti le dichiarazioni su tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate commesse sino al 31.12.2021**, perciò inerenti al dichiarativo 2022 relativo al periodo d'imposta 2021 e ai precedenti.

L'accesso alla proroga al 20.12.2023 è riservato ai **soggetti che entro il 30.09.2023 non hanno versato tutte le somme** dovute o hanno versato in ritardo la prima rata o non hanno inviato la dichiarazione integrativa.

Questa ulteriore proroga non implica una possibilità di rateizzare. Per esempio, se era stata impostata una rateazione, ma entro il 30.09 non è stata versata la prima delle 8 rate prescelte, non è possibile pagare in ritardo le prime (30.09.2023-31.10.2023-30.11.2023-20.12.2023) e poi fruire delle altre rate seguendo il precedente piano (31.03.2024-30.06.2024-30.09.2024-20.12.2024): è necessario pagare tutto il dovuto entro il 20.12.2023.

Il Mod. F24 da presentare per versare le sanzioni ridotte può essere compensato e deve esporre **codici appositamente istituiti** per il ravvedimento speciale dalla risoluzione 14.02.2023, n. 6/E: di seguito i codici più frequentemente utilizzati: TF45 per le sanzioni per **violazioni Irpef** e 1989 per gli interessi; TF46 per le sanzioni per **violazioni Ires** e 1990 per gli interessi; TF47 per le sanzioni per **violazioni Iva** e 1991 per gli interessi; TF50 per le sanzioni per **violazioni Irap** e 1993 per gli interessi. Si ricorda che sono ravvedibili anche i **redditi esteri che non sono stati dichiarati**, mentre non lo sono le violazioni sul quadro RW, nè le **dichiarazioni omesse** e le **violazioni definibili con avvisi bonari** ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.

RATIO IN TASCA

IVA

Manuale cartaceo e online che ricompila tutta la normativa IVA, con riferimenti a prassi e giurisprudenza.

LEGGI
UN ESTRATTO

